

# **TI\_GERICHTE 15.2000.122 vom 7. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.122](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.122)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.122 du 7 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.122 del 7 novembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta. In tal caso l'Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz'indugio alle parti e all'autorità di vigilanza.

#### **E. 1.1**

Il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso ( Cometta , op. cit. , n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).

##### **E. 1.1.1**

Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli ( DTF 126 III 86 cons. 3).

##### **E. 1.1.2**

Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all'art. 58 PA al quale si rifà l'art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro l'originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un ricorso contro la nuova decisione ( Cometta , in: Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di altra opinione: Karl Spühler , Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz , in: AJP 1996, pag. 1346). In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all'art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato l'effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti; il silenzio dell'art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall'organo di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l'autorità di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell'ambito della riconsiderazione.

##### **E. 1.2**

Se il ricorrente non si ritiene soddisfatto nemmeno con la decisione su riconsiderazione dell'organo di esecuzione forzata, è legittimato a presentare ricorso anche contro quest'ultima decisione ( Cometta , in: Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 63 ad art. 17).

### **E. 1.2.1**

Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso contro l'originaria decisione dai ruoli ( DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il ricorso contro la seconda decisione, presa nell'ambito della facoltà di riconsiderazione concessa dall'art. 17 cpv. 4 LEF.

### **E. 1.2.2**

Se al contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza deve – come predetto al cons. 1.1.2. – evadere il (primo) ricorso contro l'originaria decisione unicamente su quei punti non accolti dall'organo di esecuzione; con decisione separata (o se del caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l'autorità di vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la decisione riconsiderata.

### **E. 1.3**

Nel caso in esame l'UEF di \_\_\_\_\_, con la sua riconsiderazione 13 luglio 2000, ha unicamente accolto la contestazione contenuta nel punto 5 del ricorso 7 luglio 2000 della \_\_\_\_\_ e dello \_\_\_\_\_, secondo i quali l'Ufficio non avrebbe usato il formulario corretto per comunicare ai ricorrenti l'esito del pignoramento \_\_\_\_\_ nei confronti del comune debitore. Di conseguenza i ricorsi 7 luglio 2000 della \_\_\_\_\_ e dello \_\_\_\_\_ sono evasi in merito a questo punto; le altre contestazioni invece vanno evase da questa Camera assieme a quelle contenute nei ricorsi 18 luglio 2000, che in sostanza sono una precisazione di quelle contenute nei primi ricorsi.

### **E. 2**

Nelle sue osservazioni, l'UEF di \_\_\_\_\_ ha comunicato che l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ è stata nel frattempo integralmente saldata. Di conseguenza i ricorsi 7 risp. 18 luglio 2000 della \_\_\_\_\_ vanno stralciati dai ruoli per carenza di interesse.

### **E. 3**

I ricorsi 7 e 18 luglio 2000 dello \_\_\_\_\_ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di \_\_\_\_\_ nell'ambito della medesima esecuzione contro \_\_\_\_\_. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

#### **E. 3.1**

Il verbale di pignoramento 13 luglio 2000 è annullato.

#### **E. 3.2**

L'UEF di \_\_\_\_\_ si determinerà ai sensi del cons. 5. 4. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 5. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art.

19 LEF. Intimazione a: \_\_\_\_\_ . Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

#### **E. 4**

Dalla decisione di riconsiderazione 13 luglio 2000 dell'UEF di \_\_\_\_\_ e dall'incarto trasmesso a questa Camera, risulta che l'Ufficio si è basato sui medesimi documenti e sulle medesime dichiarazioni dell'escusso. Di conseguenza le considerazioni che seguono valgono per entrambi i ricorsi dello \_\_\_\_\_.

##### **E. 4.1**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia ( DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühl , in: Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento ( DTF 108 III 13). Dall'incarto trasmesso a questa Camera si può rilevare che l'UEF non si è basato su dati e documenti presenti il giorno del pignoramento, bensì su elementi acquisiti in altre procedure precedenti di alcuni mesi quella in esame (cfr. lettera 8 agosto 2000 dell'UEF di \_\_\_\_\_, pag. 2 lettera d); sempre nell'incarto è stato trovato un verbale di pignoramento nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (promossa dallo \_\_\_\_\_) datato \_\_\_\_\_, e dunque successivo ad entrambi i ricorsi qui in esame: da questo documento si può rilevare che l'Ufficio pur rendendosi conto che erano mutate le basi di calcolo (in particolare lo stipendio mensile dell'escusso è salito da fr. 6'702.05 a fr. 6'926.20, mentre quello della moglie dell'escusso è sceso da fr. 1'930.-- a 1'200.--) non ha proceduto a riesaminare la propria decisione, come invece impone l'art. 93 cpv. 3 LEF: tale modo di procedere va censurato. Occorrerà pertanto che in futuro l'Ufficio accerti più scrupolosamente tutti gli elementi che compongono il calcolo del minimo esistenziale degli escussi e se del caso operi d'ufficio la revisione del calcolo in funzione delle mutate circostanze. Questa Camera terrà comunque conto delle mutate e sinora comprovate circostanze nell'analizzare ogni posizione contestata.

##### **E. 4.2**

Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell'art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante ( Ammon / Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts , Berna 1997, § 23 n. 66 pag. 178 s.).

##### **E. 4.3**

Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'Ufficio di esecuzione forzata allestisce il verbale di pignoramento tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va pure essa presa in considerazione nel calcolo di un'eccedenza pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va

pignorata quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del suo pagamento ( DTF 71 III 61; Georges Vonder Mühlh , in: op. cit. , n. 4 ad art. 93). Di conseguenza il verbale di pignoramento 28 giugno 2000 (che ha portato al [primo] ricorso, datato 7 luglio 2000) e il verbale di pignoramento 13 luglio 2000 (frutto di riconsiderazione da parte dell'UEF di \_\_\_\_\_, ma che ha portato al [secondo] ricorso 18 luglio 2000) non soddisfano questo requisito, poiché effettuano tutti i calcoli su base annua, anziché su base mensile. L'Ufficio correggerà pertanto il verbale di pignoramento in tal senso.

#### **E. 4.4**

Per quanto attiene dunque ai redditi dell'escusso e della sua consorte, essi vanno fissati in fr. 6'926.20 risp. 1'200.--; le deduzioni per prestazioni sociali (AVS/AI/AD/cassa pensioni) ammontano a fr. 1'107.90 per l'escusso; per quanto riguarda invece le deduzioni a favore della moglie dell'escusso occorre rifarsi al certificato di salario più recente, che prevede: - deduzione AVS/AI -60.60 - deduzione AD -18.00 - deduzione malattia -18.40 - deduzione LPP -43.40 -140.40 Di conseguenza il totale delle deduzioni ammissibili per prestazioni sociali a favore dei coniugi \_\_\_\_\_ è di fr. 1'248.30 ( Georges Vonder Mühlh , op. cit. , n° 27 ad art. 93).

#### **E. 4.5**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo ( DTF 121 III 20, 120 III 16). Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun elemento probatorio che dimostri l'effettivo pagamento di fr. 2'440.-- mensili a titolo di alimenti in favore della ex-moglie \_\_\_\_\_. Di conseguenza non è possibile tenere conto di tale importo nel calcolo del minimo d'esistenza.

#### **E. 4.6**

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità ( DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

#### **E. 4.7**

Il ricorrente contesta pure l'ammontare degli importi riconosciuti dall'UEF di \_\_\_\_\_ a titolo di premi della cassa malati dell'escusso e della consorte: occorre rilevare che l'organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell'assicurazione obbligatoria, ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari ( Georges Vonder Mühlh , op. cit. , n° 27 ad art. 93). Nel caso in esame il premio base per la cassa malati della moglie dell'escusso ammonta a fr. 188.-- e non a fr. 304.-- come riconosciuto dall'Ufficio; il premio base per la cassa malati dell'escusso non è determinabile dai documenti forniti da quest'ultimo, che attestano unicamente di un addebito mensile totale di fr. 318.85. Di conseguenza, l'UEF procederà a riconvocare l'escusso per accertare questo punto e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.

#### **E. 4.8**

Le spese riconosciute dall'UEF di \_\_\_\_\_ per riscaldamento e acqua per un totale mensile di fr. 150.-- non sono contestate dal ricorrente. Esse pertanto possono essere

ammesse nel calcolo del minimo di esistenza dell'escusso ( Georges Vonder Mühl , op. cit. , n° 26 ad art. 93). A futura memoria l'UEF di \_\_\_\_\_ accetterà unicamente quelle spese che sono comprovate e che il debitore effettivamente paga ( Georges Vonder Mühl , op. cit. , n° 25 ad art. 93).

#### **E. 4.9**

È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 112 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon/Gasser , op. cit. , § 23 n. 27, pag. 170; Fritsche / Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht , vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Georges Vonder Mühl , op. cit. , n. 28 lett. d e 32 ad art. 93). Nel caso in esame nessun documento è stato richiesto dall'organo di esecuzione forzata per accertare l'impignorabilità di un eventuale automezzo usato dall'escusso. Agli atti è stato versato il contratto di leasing \_\_\_\_\_ tra la moglie dell'escusso e il \_\_\_\_\_, per l'uso di una \_\_\_\_\_ nuova, con un prezzo di catalogo di fr. 26'440.--: secondo questo contratto la moglie dell'escusso dovrebbe corrispondere mensilmente fr. 382.--; non è dunque dato di sapere se pure l'escusso possiede in piena proprietà o affitta un autoveicolo. Non è nemmeno dato di sapere se l'escusso e sua moglie effettivamente necessitano di un autoveicolo, dal momento che non è possibile stabilire dove lavori l'escusso. Per quanto riguarda invece la moglie, che lavora a \_\_\_\_\_ in uno studio dentistico, occorre tuttavia rilevare che tra il luogo di domicilio e quello di lavoro esiste una buona rete di mezzi pubblici: di conseguenza non si potrà tenere conto di alcuna deduzione per l'uso di un autoveicolo (costi al chilometro, leasing, ecc.) , ma unicamente dei costi di tali mezzi pubblici. L'UEF di \_\_\_\_\_ procederà pertanto a riconvocare l'escusso per accertare questi elementi e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.

#### **E. 4.10**

Analogamente con quanto considerato a proposito delle spese di trasferta tra il domicilio e il posto di lavoro, l'organo di esecuzione forzata deve adeguatamente tenere conto delle spese per i pasti consumati fuori domicilio, nei limiti imposti da questa Camera nella Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) del 1° gennaio 1994 (cfr. punto 2.4.3.: per chi è costretto a prendere dei pasti fuori dall'economia domestica da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale). Seppure dal verbale di pignoramento interno risulti che l'UEF di \_\_\_\_\_ ha tenuto conto di una spesa per pasti fuori casa di entrambi i coniugi di fr. 261.-- mensili, nulla prova che essa sia riconoscibile, in particolar modo poiché non è dato in particolare di sapere dove l'escusso lavori. Va inoltre rilevato che dall'esiguo salario percepito dalla moglie dell'escusso, tutto sembrerebbe portare alla conclusione che essa lavori a tempo parziale e che pertanto possa consumare tutti i pasti principali al proprio domicilio. In ogni caso gli accertamenti dell'UEF di \_\_\_\_\_ appaiono insufficienti; esso procederà pertanto a riconvocare l'escusso per accertare questi elementi e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.

#### **E. 4.11**

Nonostante quanto precedentemente considerato, se l'organo di esecuzione forzata giunge alla conclusione che l'autoveicolo usato dall'escusso è impignorabile ai sensi dell'art. 92 cifra 3 LEF, non solo dovrebbe riconoscere le spese al chilometro per il tragitto casa –

lavoro e ritorno, ma – se tale veicolo viene locato – dovrebbe pure riconoscere il canone di locazione mensile. Infatti, perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso ( DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari ( Georges Vonder Mühl , op. cit. , n° 33 ad art. 93). In ogni caso l'UEF deve sincerarsi che le prestazioni periodiche ammesse secondo siffatto principio siano effettivamente pagate ( Georges Vonder Mühl , op. cit. , n° 25 e 33 ad art. 93). In caso contrario anche queste spese non potranno figurare nel calcolo del minimo esistenziale. Di conseguenza l'UEF di \_\_\_\_\_ procederà a riconvocare l'escusso per accertare questi elementi e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento. 5. Ne consegue che i ricorsi 7 e 18 luglio 2000 \_\_\_\_\_ vanno accolti; l'incarto va pertanto retrocesso all'UEF di \_\_\_\_\_ affinché esegua nuovamente il pignoramento dell'eccedenza del minimo vitale nei confronti di \_\_\_\_\_, previo accertamento: - della data in cui viene corrisposta la tredicesima; - dell'effettivo pagamento degli alimenti all'ex-moglie; - del premio base della cassa malati dell'escusso; - del luogo di lavoro dell'escusso; - del grado di occupazione della moglie dell'escusso; - eventualmente dei costi dei mezzi pubblici per gli spostamenti dei coniugi \_\_\_\_\_ dal domicilio al posto di lavoro e ritorno; Il risultato di questo nuovo pignoramento andrà pertanto comunicato alle parti usando l'apposito formulario e riportando tutti i dati su base mensile, onde evitare che il pignoramento non si estenda sulla tredicesima, che andrà – come precedentemente considerato – pignorata in intero al momento del suo effettivo pagamento. 6. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. I ricorsi 7 e 18 luglio 2000 \_\_\_\_\_ sono stralciati dai ruoli. 2. Il ricorsi 7 e 18 luglio 2000 \_\_\_\_\_ sono dichiarati congiunti. 3. I ricorsi 7 e 8 luglio 2000 \_\_\_\_\_ sono accolti.

## **E. 8**

aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso ( CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità ( DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (

DTF 119 III 73; Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 pag. 178). Nel caso in esame occorre rilevare, che seppure il canone di locazione corrisposto dall'escusso (fr. 1'600.--) eccede in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di \_\_\_\_\_ per un appartamento ad uso di due persone, occorre mettere in relazione tale importo con gli introiti mensili comuni (fr. 8'126.20) e concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.